



REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA PRONTA DISPONIBILITA' DELLA DIRIGENZA MEDICA

ART.1*

Si fa ricorso all'istituto della Pronta Disponibilità per garantire la continuità assistenziale nel processo di erogazione delle prestazioni sanitarie. Il servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo e con le modalità previste nel presente regolamento.

Essa è diretta ai Dirigenti Medici delle diverse aree, ed è rivolta alle unità operative caratterizzate da una attività continua in tutto l'arco delle ventiquattro ore.

ART.2

Il Direttore Sanitario, nel rispetto delle risorse disponibili del Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica (art. 55), entro il mese di novembre dell'anno precedente, sentite le OO.SS., adotta il piano di pronta disponibilità sulla scorta delle proposte inoltrate dai Responsabili delle Unità Operative e fatte proprie, in quanto condivise, dai Responsabili dei Dipartimenti interessati.

Fino ad approvazione di tale piano annuale, persiste la vigenza del piano relativo all'anno precedente. Eventuali modifiche allo stesso piano possono essere approvate su proposta motivata dei Responsabili delle UU.OO. interessate e previo consenso formale del Direttore Sanitario di presidio, sempre nel rispetto del fondo economico previsto e previa informazione alle OO.SS.

ART.3

All'interno dell'Azienda la Pronta Disponibilità è integrativa dal servizio attivo di guardia.

ART.4

Nell'organizzazione del servizio di Pronta Disponibilità devono essere utilizzati tutti i dirigenti Medici in organico alla medesima Unità Operativa. Compatibilmente con le necessità assistenziali delle UU.OO. interessate, si dovranno prevedere prioritariamente pronte disponibilità interdivisionali nell'ambito del dipartimento di appartenenza o interdipartimentali.

ART.5

Il servizio di Pronta Disponibilità deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, realizzare un sistema assistenziale efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, nel rispetto prioritario del livello di assistenza all'utenza.

ART.6

Il servizio di pronta disponibilità, articolato con turni della durata di dodici ore, va limitato ai periodi notturni e festivi e dà diritto ad una indennità nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali.

I turni di pronta disponibilità vanno predisposti mensilmente dal Direttore del Dipartimento e dal Dirigente della U.O. interessata.

I turni di servizio dovranno riportare i numeri di telefono con le modalità con cui sarà possibile chiamare il dipendente in pronta disponibilità.

ART.7

Il turno di pronta disponibilità coincidente con una giornata festiva dà diritto ad usufruire di un giorno di riposo compensativo senza che ciò comporti, comunque, alcuna riduzione del debito orario settimanale dovuto.

Il riposo compensativo per l'attività prestata in giorno festivo deve essere fruito, di norma, entro la settimana successiva.

ART.8

I tempi di presentazione del dipendente attivato da chiamata in Pronta Disponibilità devono essere i più brevi possibili e, comunque, non superiori a trenta minuti.

Il dipendente ha l'obbligo di rendersi immediatamente reperibile e alla suddetta chiamata.



A tal fine è istituita, a cura dei responsabili dei Dipartimenti, una "agenda telefonica" da custodire presso il centralino, la Direzione Sanitaria di Presidio e tutte le UU. OO.

ART.9

Limitatamente al personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali della struttura d'appartenenza, sono tenuti ad eseguire il servizio di pronta disponibilità, indipendentemente dall'esclusività del rapporto, tutti i Dirigenti Medici che svolgono servizio presso Unità Operative con attività continua. I Dirigenti di struttura Complessa possono svolgere esclusivamente la pronta disponibilità integrativa senza diritto al compenso per il servizio reso in regime di pronta disponibilità (cosiddetto straordinario in pronta disponibilità).

ART.10

Di regola i Dirigenti non possono effettuare un numero di pronte disponibilità superiore a 10 (dieci) al mese. In casi di accertata impossibilità i predetti limiti possono essere superati. La Pronta Disponibilità deve coinvolgere a rotazione tutti i Dirigenti dell'Unità Operativa che sono inseriti nel piano annuale di Guardia e di Pronta Disponibilità.

ART.11

L'attivazione del servizio di Pronta Disponibilità deve essere disposta dal Dirigente Medico di Guardia divisionale o interdivisionale.

Allo stesso modo rientra fra le competenze del Dirigente Medico di guardia attivare la chiamata in pronta disponibilità del personale del comparto sulla base delle specifiche esigenze che di volta in volta si dovessero presentare.

ART.12

Di norma la chiamata del dipendente va inoltrata ai recapiti telefonici che il dipendente stesso avrà cura, antecedentemente, di comunicare all'uopo e che saranno annotati nell'apposita "agenda telefonica" di cui all'art.8.

La suddetta "agenda telefonica" deve riportare i recapiti telefonici dei dipendenti pronti disponibili ed è soggetta alle normative sulla riservatezza dei dati; deve essere facilmente accessibile ai Dirigenti Medici che intendono attivare la pronta disponibilità ed i dati in essa contenuti vanno usati, esclusivamente, per motivi di servizio correlati allo specifico istituto.

Il dipendente reperibile deve comunicare tempestivamente eventuali nuovi recapiti telefonici anche temporanei e/o transitori.

In circostanze particolari al di fuori della norma, la modalità di chiamata più tempestiva del dipendente rimane affidata alla competenza del medico di guardia.

ART. 13

Le singole unità operative istituiscono il "Registro della pronta disponibilità".

Il Direttore della struttura individua il personale incaricato di attivare la chiamata in pronta disponibilità, che annoterà la data, l'ora della chiamata, il proprio nominativo oltre che il nominativo e la qualifica del reperibile chiamato, nonché la motivazione dell'intervento e la durata. Il Registro della pronta disponibilità, sottoscritto dal Medico di guardia e controfirmato dal Direttore dell'U.O., documenterà l'attività ai fini medico-legale e amministrativo-contabile.

ART. 14

L'effettivo accesso ed i tempi di permanenza in servizio del dipendente sono dimostrati con i sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze in uso nella struttura sanitaria di appartenenza.

In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario, fino alla concorrenza delle disponibilità previste nel relativo budget contrattato con la struttura di appartenenza, ovvero compensata come recupero orario.

ART. 15

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.